

Letto,approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE:

F.to Romolo Laureri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Luzzo Romano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F to Tiziana Orsini

La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento .-.

Testico lì 05.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tiziana Orsini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tiziana Orsini

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo:.

Testico lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tiziana Orsini

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.

Testico lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tiziana Orsini

(COPIA)

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico -

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di novembre ore 21,00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione. -

Risultano:

N.ordine	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Cav.Laureri Romolo	si	
2	Guglieri Augusto		si
3	Arduino Alberto	si	
4	Peluso Lorella	si	
5	Aicardi Silvio	si	
6	Della Morte Alberto		si
7	Nattero Paolo	si	
8	Ferrua Luisella	si	
9	Luzzo Romano	si	
10	Boschiazzo Mario	si	

Presenti: n. 08 Assenti: n. 02

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto i Signori :
Zerbone Paolo e Rinaudo Gianpiero .-

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

Il Signor Laureri Cav.Romolo – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico -

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.

In prosecuzione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTA l’opportunità di promuovere , per gli utenti che hanno a disposizione spazi verdi esterni ,l’attività di compostaggio domestico al fine di ridurre i quantitativi dei rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento sottraendo i rifiuti a matrice organica ,costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali ,dal circuito di gestione dei rifiuti con notevoli benefici sia economici che ambientali;

CONSIDERATO pertanto la necessità di regolamentare l’attività di cui sopra al fine sia di precisare i materiali soggetti a compostaggio sia le modalità con cui questo deve essere attuato al fine di evitare situazioni prive di igiene e decoro;

DATO ATTO che, a tal fine, è stato predisposto dai competente uffici apposito “Regolamento sul compostaggio domestico” ;

RITENUTO di stabilire nella misura del dieci per cento l’importo della riduzione della TARES per coloro che risultano iscritti nell’Albo dei compostatori come previsto dall’art. 6, comma 4 del Regolamento suddetto;

VISTO lo schema del Regolamento suddetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 7 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49, 2 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli degli otto Consiglieri presenti ,tutti votanti e nessun astenuto espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento sul compostaggio domestico” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 7 articoli;
- 2) di prendere atto e confermare , a decorrere dal corrente anno, una riduzione pari al 10% dell’importo dovuto a titolo di TARES per gli utenti che praticano il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale;



COMUNE DI TESTICO

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza IV Novembre, n° 1 – C.A.P. 17020

Tel. 0182 – 668091 / Fax. 0182 – 668003 – e-mail: info@comune.testico.sv.it



ALLEGATO A DEL D.P.R. N° 15 DEL 15 NOV. 2013

5 NOV. 2013

Regolamento sul compostaggio domestico

Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 2 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune.

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 3 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 4 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.



COMUNE DI TESTICO

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza IV Novembre, n° 1 – C.A.P. 17020

Tel. 0182 – 668091 / Fax. 0182 – 668003 – e-mail: info@comune.testico.sv.it



2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 5 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) o balcone, possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 6, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 6 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 6 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Tributi per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori, è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritti nell'Albo dei compostatori;



COMUNE DI TESTICO

PROVINCIA DI SAVONA

Piazza IV Novembre, n° 1 – C.A.P. 17020
Tel. 0182 – 668091 / Fax. 0182 – 668003 – e-mail: info@comune.testico.sv.it



- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:
- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo TARES secondo quanto disposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del successivo 4° comma.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori. In tal caso si applica la sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00.
